



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 108 del 27/02/2025

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA. PERIODO 01/07/2023-30/06/2028-CIG 9544330646. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ BUGIN SPURGHİ S.A.S. DI BUGIN VITTORIO & C..

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto sindacale n. 14 del 26 marzo 2024 col quale sono stati nominati gli incaricati di Elevata Qualificazione delle Aree del Comune di Malnate per l'anno 2024, ai sensi degli artt. 16 e ss. del CCNL 16 novembre 2022 ed il successivo Decreto n.58 del 19/12/2024 di proroga dello stesso dal 1° gennaio 2025 e sino al 28 febbraio 2025;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 09/01/2025, n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio n. 143 del 04/04/2023, con la quale, al termine dell'intera e complessa specifica procedura prevista, è stata aggiudicata, in via definitiva, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Econord S.p.a. con sede in Varese, quale mandataria, e da ECO. S.E.I.B. S.r.l. con sede in Giarratana (RG), quale mandante, la concessione del servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani, spazzamento e altri servizi di igiene urbana, riscossione e gestione della tariffa, per la durata di anni cinque, con decorrenza 01/07/2023, per un prezzo complessivo di € 8.665.913,80 oltre IVA di cui € 8.664.163,80 oltre IVA per i servizi previsti e richiesti ed € 1.750,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza;

RICHIAMATO:

Il successivo Contratto sottoscritto in data 01/08/2023 al Repertorio n. 9656, con la quale la stessa Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio, ha poi concesso in concessione, in virtù dei provvedimenti richiamati e del Decreto Legislativo 267/2000, al citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Econord S.p.A., in qualità di capogruppo, con sede in Varese, Via Giordani n. 35, e dalla ditta Eco. S.E.I.B. S.r.l., in qualità di mandante, con sede in Giarratana (RG), Via Gen. Azzaro n. 25, il servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani, spazzamento e altri servizi di igiene urbana, riscossione e gestione della tariffa, per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028. Il valore della concessione per l'intera durata del rapporto è pari ad € 8.665.913,80 (ottomilioni seicentosessantacinquemila novecentotredici virgola ottanta) oltre IVA di cui € 1.750,00 (mille settecentocinquanta virgola zero zero) oltre IVA per oneri della sicurezza.

1) scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, atto ricevuto dal dott. Antonino Ferrara, notaio in Saronno, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, repertorio n. 71675 del 07/06/2023, raccolta numero 33188, registrato a Varese il 08/06/2023 n. 17357 Serie 1T. Il suddetto atto, nel rispetto delle condizioni richieste dal citato art. 48, individua quale capogruppo del raggruppamento la ditta Econord S.p.A. e impresa mandante la ditta Eco. S.E.I.B. S.r.l.;

DATO ATTO che successivamente:

Con nota in data 06-06-2024 al protocollo n°12608 la Società Econord Spa comunicava a questo Comune :

– l'intenzione dell'Impresa Ecoseib S.r.l. di cedere il proprio ramo d'azienda operante nel settore dei servizi di igiene ambientale nella Regione Lombardia, per l'esercizio delle attività indicate nel contratto sopra individuato, i cui effetti restavano sospensivamente condizionati alla mancata opposizione da parte di Codesta Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106 del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50;

– che in esecuzione della predetta operazione contrattuale e societaria, all'avveramento della condizione sospensiva sopra indicata, Ecoseib S.r.l. avrebbe poi trasferito il ramo d'azienda a cui faceva capo la quota di partecipazione detenuta da Ecoseib S.r.l. nel Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con Econord S.p.A. per l'esecuzione del Contratto d'Appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani, spazzamento e altri servizi di igiene urbana, riscossione e gestione della tariffa. periodo 01/07/2023 – 30/06/2028.

Comune di Malnate CIG: 9544330646;

– che il richiamato art. 106 del dlgs. 50/2016, consentiva al cessionario di subentrare nella titolarità del contratto di appalto a condizione che lo stesso procedesse alle comunicazioni previste dall'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e contestualmente documentasse il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla *lex specialis* della procedura di affidamento del contratto *de qua*;

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio n. 406 del 18/06/2024, giuste le verifiche effettuate in merito al possesso dei sopra richiamati requisiti, veniva poi autorizzata la modificazione soggettiva derivante dalla comunicata intenzione della cessione del ramo d'azienda di Ecoseib S.r.l. ad Econord S.p.a., con conseguente subentro di quest'ultima nel contratto richiamato in premessa, giusto il richiamo all'art. 106 comma 1 lett d.2) del dlgs. 18 aprile 2016 e al comma 19 dell' art. 48 dello stesso d.lgs. 50/2016 elevando quindi Econord. S.p.a la propria quota di partecipazione nel R.T.I. fino al 100% e azzerando quella di Ecoseib S.r.l. ;

Con atto ricevuto in data 28-06-2024 dalla Dott.ssa Olivia Barresi, Notaio in Varese al suo rep. n. 20791 racc.n. 12674, registrato a Varese in data 04-07-2024 al n. 20911 Serie 1T, la Società ECO.S.E.I.B. S.r.l. ha poi ceduto e trasferito alla Società ECONORD S.p.a. il proprio ramo d'Azienda tecnicamente organizzato, funzionante ed operante, nelle Province dei comuni di Como e Varese ed avente per oggetto lo svolgimento di servizi di Igiene Urbana in virtù di affidamenti a vario titolo in essere e, tra questi anche quanto in essere con il Comune di Malnate;

VISTA la richiesta registrata al prot n. 1085 del 16/01/2025, con la quale la Società Econord S.p.A., ora esclusiva concessionaria del Servizio in oggetto, ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 12 e 39 del CSA, ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto il servizio di pulizia dei pozzetti, griglie, caditoie, bocche lupaie stradali e spurgo biologiche comunali (art. 39.8 del C.S.A.) , per un importo annuo del subappalto stimato in € 28.000,00 oltre iva, alla Società BUGIN SPURGHI S.a.s. di Bugin Vittorio & C., con sede legale in Via F.lli J. e R. Kennedy, 65/A-Venegono Inferiore 21040 (VA), Codice Fiscale e P. Iva: 02366540124;

DATO ATTO che la Società Econord S.p.A., in qualità di allora capogruppo del citato R.T.I. concessionario del Servizio in sede di offerta aveva dichiarato, tramite DGUE, di volersi avvalere del subappalto sia per il servizio in oggetto che per altri pertinenti al più complesso affidamento del Servizio di Igiene Urbana e di cui all' art 39 CSA ;

VERIFICATI gli atti allegati alla richiesta di cui sopra, in particolare:

- Contratto di subappalto come ora da art.119 del D.Lgs.36/2023;

Riscontrata la regolarità della documentazione tutta, il rispetto della normativa vigente ed il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale della ditta subappaltatrice dando atto che altro tipo di verifiche non risultano al momento accessibili attraverso il FVOE 2.0 in quanto procedura ad oggi non armonizzata con procedure relative ad appalti in essere, e preso atto delle verifiche comunque effettuate attraverso quanto di solo attualmente possibile agli uffici;

DATO ATTO che l'importo del subappalto non supera i limiti di cui all'art.119 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che il contratto di subappalto non prevede il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante in quanto tale pagamento sarà effettuato direttamente dal Concessionario, che ha tra i suoi compiti anche quello della tariffazione e successiva riscossione della tariffa;

SENTITI il DEC in merito alle verifiche necessarie sul possesso dei requisiti dell'impresa subappaltatrice e sulle condizioni di autorizzazione al subappalto;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesta dalla Società Econord S.p.A., ora in qualità di unico concessionario del Servizio in oggetto;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al DEC, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.36/2023, in particolare l'art.119.

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE quanto in premessa, come parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI AUTORIZZARE, per tutto quanto espresso in premessa, Società Econord S.p.A., con sede a Varese in Via Giordani 35 c.f. e p-iva 001368180129, in qualità di Concessionaria del Servizio in oggetto, il subappalto del servizio di pulizia dei pozzetti, griglie, caditoie, bocche lupaie stradali e spurgo biologiche comunali (art. 39.8 del C.S.A.) , per un importo annuo del subappalto stimato in € 28.000,00 oltre iva, alla Società BUGIN SPURGHI S.a.s. di Bugin Vittorio & C. , con sede legale in Via F.lli J. e R. Kennedy, 65/A- Venegono Inferiore 21040 (VA), Codice Fiscale e P. Iva: 02366540124, Società quest'ultima in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per tale fattispecie;

3) DI APPROVARE l'allegato contratto di subappalto del servizio di cui sopra per un importo annuo di € 28.000,00 oltre IVA;

4) DI DARE ATTO che il pagamento non sarà riconosciuto direttamente al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante in quanto lo stesso sarà effettuato direttamente dal Concessionario, che ha tra i suoi compiti anche quello della tariffazione e successiva riscossione della tariffa ed attestare pertanto dalla approvazione del presente atto, non deriva alcuna spesa a carico dell'Ente;

5) DI ATTESTARE altresì la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**